



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 5 del 18 gennaio 2019



ARTICOLO 1 – Finalità e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, disciplina le modalità e ed i criteri per il conferimento di incarichi a professionisti esterni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (di seguito Camera di commercio) ai sensi degli art. 2222 e 2230 del Codice Civile.
2. Il Titolo 1 “ Conferimento incarichi ad esperti esterni” del presente Regolamento disciplina - ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni - le procedure, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nel caso in cui non sia possibile far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio della Camera di commercio.
3. Il Titolo 2 “Conferimento di incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio” del presente Regolamento disciplina - ai sensi degli artt. 4 e 17 c.1 lett.d) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni - le procedure, le modalità ed i criteri per il conferimento di singoli incarichi di patrocinio legale, per prestazioni professionali che non possono essere espletate dal personale in servizio della Camera di commercio.

TITOLO 1 CONFERIMENTO INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

ARTICOLO 2 – Contenuto degli incarichi ad esperti esterni

1. Si intendono per incarichi di lavoro autonomo per prestazione di servizi e/o di opere intellettuali di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento:
 - a. l’incarico di studio: avente ad oggetto lo studio (attraverso analisi, indagini conoscitive, di approfondimento, di verifica) di una questione nell’interesse della Camera di commercio. Si conclude con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio, approfondimento e raffronto e le soluzioni proposte;
 - b. l’incarico di ricerca: avente ad oggetto la raccolta organica di materiale che consenta alla Camera di commercio di reperire contenuti di conoscenza utili per le sue finalità istituzionali. Si conclude con la consegna di una relazione scritta che evidenzi tale ricerca, i relativi approfondimenti e le conclusioni;
 - c. l’incarico di consulenza: avente ad oggetto la richiesta di un parere e/o di una valutazione tecnica, al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione amministrativa della Camera di commercio;
 - d. l’incarico di collaborazione autonoma: avente ad oggetto un’opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio del collaboratore, senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, con l’impegno a



conseguire un risultato connesso alle personali capacità lavorative del collaboratore.

ARTICOLO 3 – Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano agli incarichi di seguito specificati:
 - a. incarichi conferiti ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione e dei nuclei di valutazione;
 - b. incarichi disciplinati da una specifica normativa di settore (es. incarichi di componente di commissioni di concorso; incarichi per la prestazione di servizi riconducibili ai contratti di appalto, incarichi di componente di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, comunque denominate);
 - c. incarichi di collaborazione per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata, ma un mero rimborso spese (a titolo esemplificativo la partecipazione a convegni e seminari, l'espletamento di docenze, ecc).

ARTICOLO 4– Presupposti per il conferimento degli incarichi esterni

1. Gli incarichi esterni possono essere legittimamente conferiti dalla Camera di commercio ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, esclusivamente in presenza di tutti i seguenti presupposti di legittimità :
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati - per la cui realizzazione si richiede un apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità – e/o risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa Amministrazione conferente;
 - b. la Camera di commercio deve aver preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;
 - d. la prestazione deve essere altamente qualificata, con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento;
 - e. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.



2. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti della Camera di commercio.
3. L'incarico conferito non determina la facoltà di rappresentare, di agire in nome e per conto della Camera di commercio, con responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

ARTICOLO 5 – Limiti al conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi esterni possono essere legittimamente conferiti nel pieno rispetto dei limiti che seguono:
 - a. non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
 - b. non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero in applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale, nonché a soggetti destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 - c. non possono essere conferiti incarichi a soggetti alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - d. non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
 - e. non possono essere conferiti incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - f. gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nell'integrale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Camera di commercio e dalle disposizioni in materia di finanza pubblica.

ARTICOLO 6– Procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni

1. La Camera di commercio procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi esterni attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione pubblica adeguatamente pubblicizzate, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio per almeno 15 giorni (di calendario) prima della scadenza dello stesso.



3. In ragione dell'oggetto e/o della natura dell'incarico, è facoltà della Camera di commercio di pubblicizzare l'avviso di selezione anche con ulteriori mezzi idonei a garantire la conoscenza da parte dei terzi.
4. L'avviso pubblico di selezione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. la natura e l'oggetto dell'incarico;
 - b. i requisiti generali per la partecipazione alla selezione;
 - c. i titoli di studio e gli specifici requisiti di carattere professionale richiesti ai candidati per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - d. la durata dell'incarico e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
 - e. il luogo della prestazione, ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito;
 - f. le modalità specifiche di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - g. il compenso da corrispondere per l'incarico, che deve risultare in ogni caso proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
 - h. ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
 - i. le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i curricula e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'avviso in base alla specifica natura dell'incarico;
 - j. i criteri di selezione predeterminati, certi e trasparenti;
 - k. l'avviso che il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di commercio.
 - l. l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo.

ARTICOLO 7- Individuazione del soggetto esterno

1. La Camera di commercio procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso valutazione dei curricula, eventuale colloquio, nonché eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'avviso in ragione della specifica natura dell'incarico.
2. Ai fini all'individuazione del soggetto esterno, la Camera di commercio qualora lo richiedano la specifica natura e/o la particolare complessità dell'incarico che si intende conferire, può avvalersi di una Commissione nominata con determinazione del Dirigente d'area responsabile della struttura in favore della quale l'incarico deve essere espletato, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'incarico.
3. La valutazione comparativa tiene conto dei seguenti criteri da indicare nell'avviso di cui al precedente art. 6:
 - a. qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;
 - b. precedenti esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c. eventuali ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico;



- d. eventuale previsione di una riduzione dei tempi di realizzazione dell'incarico, ove compatibile con la specifica natura dell'incarico.
5. All'esito della valutazione è formulata ed approvata la relativa graduatoria di merito con determinazione del Dirigente d'area responsabile della struttura in favore della quale l'incarico deve essere espletato, che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio.

ARTICOLO 8 – Conferimento di incarichi esterni in via diretta

1. Fermi restando, in ogni caso, i presupposti ed i limiti di cui agli artt. 4 e 5 di cui al presente Regolamento, l'incarico è conferito in via diretta, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a. nel caso in cui le procedure comparative di affidamento di cui al precedente art. 6 siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico esterno, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;
 - b. in casi particolari di urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure comparative di cui all'art. 6 senza pregiudicare gli interessi della Camera di commercio;
 - c. quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
 - d. quando in considerazione dell'esiguità dell'importo (non superiore ad € 1.000,00 al netto di oneri) e, avuto riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione;
 - e. per gli incarichi di docenza e di formazione nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge;
 - f. per la nomina di componenti di commissioni di concorso;
 - g. per la nomina di componenti di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, comunque denominate.

ARTICOLO 9 – Formalizzazione dell'incarico

1. La Camera di commercio formalizza il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, a prescindere dalla modalità di affidamento, con determinazione del Dirigente d'area responsabile della struttura in favore della quale l'incarico deve essere espletato, previa verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5.



2. L'affidamento dell'incarico si perfeziona con la stipulazione del disciplinare, sottoscritto dal Dirigente d'area responsabile della struttura in favore della quale l'incarico deve essere espletato e dall'incaricato, in cui sono dettagliate le condizioni contrattuali per la Camera di commercio e per l'incaricato.
3. Tale disciplinare deve contenere i seguenti elementi:
 - a. le generalità dell'incaricato;
 - b. la natura e l'oggetto dell'incarico;
 - c. la durata dell'incarico e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
 - d. ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione;
 - e. le modalità specifiche di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - f. il compenso da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
 - g. la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole penali per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - h. la previsione eventuale di clausole risolutive espresse;
 - i. la previsione di apposite disposizioni o clausole di risoluzione e/o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, pubblicato sul sito internet istituzionale e ricevuti in copia all'atto della sottoscrizione del disciplinare;
 - j. dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
 - k. ogni altra disposizione contrattuale richiesta dalla specifica natura nell'incarico conferito;
 - l. la previsione di apposita clausola compromissoria per eventuali controversie che insorgano tra la Camera di commercio e l'incaricato.

ARTICOLO 10 – Verifica delle prestazioni e liquidazione del compenso

1. Il Dirigente d'area responsabile della struttura in favore della quale l'incarico deve essere espletato verifica il corretto svolgimento dell'incarico in modo particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a fasi di sviluppo.
2. Il predetto Dirigente comunica al Servizio competente dell'Ente il nullaosta al pagamento del compenso, in esito alla positiva verifica della prestazione.
3. La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nell'avviso di selezione e nel disciplinare d'incarico.
4. In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene di regola al momento della conclusione dell'incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico.



ARTICOLO 11– Liste di accreditamento di esperti

1. Per esigenze di flessibilità e celerità amministrativa, è facoltà della Giunta deliberare l'istituzione di una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di requisiti professionali e/o di esperienza minimi stabiliti dall'Ente stesso, eventualmente suddivisi per settori di attività, sulla base di appositi avvisi pubblici, da aggiornare periodicamente.
2. La Camera di commercio di riserva la facoltà di ricorrere alle liste di accreditamento, se ed in quanto istituite, per invitare alle procedure comparative di cui all'art. 7, un numero di soggetti almeno sufficiente per assicurare un efficace quadro di confronto. In queste procedure comparative di selezione realizzate con invito, la Camera di Commercio opera, ove possibile, secondo il criterio di rotazione.

TITOLO 2 CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

ARTICOLO 12 - Contenuto degli incarichi di patrocinio legale

1. Per incarichi di patrocinio legale di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Camera di commercio in occasione di una singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, sia essa presentata innanzi tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
2. E' consentito affidare incarichi di patrocinio legale soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dal personale dipendente della Camera di commercio.
3. Non è consentito affidare incarichi di patrocinio legale e/o di tipologie di servizi legali costituenti appalti di servizi disciplinati da diversa e specifica normativa di settore.

ARTICOLO 13 - Istituzione dell'elenco

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Provveditorato della Camera di Commercio.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso come di seguito specificate:
 - a. Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche
 - b. Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile
 - c. Sezione C - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile



- d. Sezione D – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso:
Tribunale – Corte d’Appello - Cassazione Penale
 - e. Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO
 - f. Sezione F – PATROCINANTI ALL’ESTERO/ESTERI.
- 3. I professionisti e gli studi professionali che avranno presentato regolare istanza d’iscrizione saranno inseriti nell’elenco in ordine strettamente alfabetico.
 - 4. L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.
 - 5. L’inserimento del professionista, singolo o associato nell’elenco disciplinato dal presente Regolamento non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Camera di commercio, né attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento di incarichi legali, né in ordine alla costituzione di alcun rapporto di impiego con l’Ente.
 - 6. L’iscrizione nell’elenco non comporta l’attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l’abilitazione professionale, il curriculum professionale ed i requisiti d’iscrizione elementi sufficienti e necessari esclusivamente per l’iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento di singoli incarichi legali.
 - 7. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente l’aggiornamento dei propri curricula e della documentazione annessa.
 - 8. L’elenco ed i successivi aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

ARTICOLO 14 - Requisiti per l’iscrizione

- 1. Nell’elenco di cui al precedente art. 13 possono essere iscritti e mantenuti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
 - d. possesso di polizza assicurativa obbligatoria per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale (con massimale non inferiore a €500.000 per sinistro e per anno assicurativo);
 - e. insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e assenza di condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - f. assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
 - g. non essere stato dipendente privato o pubblico, collocato in stato di quiescenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge;



- h. assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
 - i. assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la Camera di Commercio, anche di ogni altro avvocato associato allo studio legale iscritto;
 - j. assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla legislazione vigente.
2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensori, cause promosse contro la Camera di Commercio.
3. Saranno esclusi dal predetto elenco i professionisti che in costanza di iscrizione promuovano giudizi avverso la Camera di commercio o assumano incarichi in conflitto di interessi con l'Ente ovvero si pongano in contrasto con le norme del presente Regolamento.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. Quanto previsto al punto e) dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.
5. La Camera di commercio si riserva di verificare in ogni momento il permanere del possesso dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nell'elenco e potrà verificare, inoltre, la veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista attraverso controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

ARTICOLO 15 - Modalità di iscrizione all'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato presentata in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e sulla base di apposito avviso pubblicato sul sito camerale.
2. Le domande incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta da parte della Camera di commercio.
3. Sono iscritti nell'elenco i professionisti che, a seguito di istanza presentata, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.
4. L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente da parte della Camera di commercio.
5. L'istanza debitamente sottoscritta digitalmente dovrà contenere:
 - a. la dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445, in ordine agli stati, dati ed elementi descritti al precedente art. 14 del presente Regolamento;
 - b. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dalla Camera di commercio alle condizioni previste dal presente Regolamento e indicate nell'avviso pubblico;
 - c. l'indicazione della sezione dell'elenco in cui intende essere inserito in relazione alla prevalente professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;



- d. l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Camera di Commercio o in conflitto anche potenziale con gli interessi della stessa per la durata dell'iscrizione nell'Elenco;
 - e. l'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di possibile nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio
 - f. l'impegno ad applicare, in caso di affidamento di incarico, la riduzione del 30% rispetto ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014 salvo casi di particolare complessità
 - g. la dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente Regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni previste dal Regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
6. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della specializzazione e dell'esperienza nelle materie delle/a specifiche/a sezioni dell'elenco con evidenza delle principali cause seguite;
 - b. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - c. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. copia del codice fiscale e della partita IVA.
 7. Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun associato.
 8. La domanda di iscrizione, in carta libera, sottoscritta digitalmente dovrà essere trasmessa alla casella della PEC istituzionale della Camera di commercio.
 9. Il modello di domanda sarà disponibile sul sito istituzionale della Camera di commercio.

ARTICOLO 16 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco verrà comunicata formalmente da parte della Camera di commercio ai professionisti iscritti che successivamente all'iscrizione perdano il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Contestualmente, verrà disposta con apposito provvedimento la revoca dell'incarico eventualmente affidato del Dirigente d'area responsabile della struttura in favore della quale l'incarico doveva essere espletato.
2. Altresì, verrà comunicata formalmente da parte della Camera di commercio ai professionisti iscritti la cancellazione dall'elenco qualora si verifichi anche una sola delle condizioni di seguito specificate:
 - a. rinuncia senza giustificato motivo all'incarico affidato;



- b. non assolvimento con puntualità e diligenza all'incarico affidato;
- c. gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico affidato;
- d. comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense.

In tali ipotesi, previa contestazione dell'addebito, con apposito provvedimento si procederà alla revoca del mandato, qualora già affidato, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

3. Gli avvocati inseriti nell'elenco che non siano più interessati all'iscrizione dovranno chiedere la cancellazione dall'elenco a mezzo di apposita comunicazione da inviare alla Camera di Commercio a mezzo PEC.

ARTICOLO 17 - Condizioni e modalità di affidamento degli incarichi legali

1. Nel caso in cui la Camera di commercio ravvisi l'opportunità di affidare un incarico legale a professionista iscritto all'elenco di cui all'art.13 del presente Regolamento, la Giunta o il Segretario Generale, in base alla ripartizione di competenze prevista dallo Statuto, conferiranno l'incarico al legale con proprio provvedimento previa acquisizione di preventivo che preveda la riduzione del 30% rispetto ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014.
2. L'individuazione dell'avvocato iscritto nella rispettiva sezione dell'elenco è effettuata nel rispetto delle seguenti principi:
 - a. rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
 - b. per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
 - c. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.
3. Possono essere affidati incarichi allo stesso professionista in casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, connessione oggettiva e soggettiva con altra causa in corso, avente la medesima controparte, da intendersi come articolazione della causa principale.
4. Non sono da intendersi cause connesse o complementari al precedente grado di giudizio, i contenziosi in grado di appello o Cassazione. In merito, è facoltà della Camera di affidare i servizi legali, per i gradi successivi di giudizio della medesima causa, allo stesso avvocato, concordando l'onorario che dovrà essere comunque rapportabile ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, ridotte del 40%.
5. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve contenere sintetica motivazione connessa ai criteri suesposti.
6. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare ulteriore apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Camera di commercio per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento della Camera di commercio.
7. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.



Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o competenze presso Corti diverse.
9. La Camera di Commercio si riserva, dandone adeguata motivazione, la facoltà di affidare i servizi legali ad avvocati non inseriti in elenco tenendo conto delle difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo.

ARTICOLO 18 - Disciplinare d'incarico

1. La formalizzazione dell'incarico avverrà mediante sottoscrizione di apposito disciplinare tra il Segretario Generale e l'avvocato incaricato che codificherà i diritti ed gli obblighi del professionista e dovrà espressamente prevedere l'oggetto dell'incarico e la determinazione dei compensi professionali da computarsi, di norma, secondo quanto disposto dal DM 55/2014 recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*" e s. m. i.
2. In presenza di cause di particolare complessità, onerosità e rilevanza la quantificazione del compenso per l'incarico potrà essere oggetto di revisione.
3. In caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo riconosciuto per la prestazione risulti inferiore alle spese liquidate dal giudice in sentenza sarà riconosciuto quest'ultimo l'importo, detratto l'acconto (che non può essere superiore al 30% dell'ammontare complessivo) ed i saldi parziali eventualmente corrisposti, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dalla Camera di commercio.
4. Qualora la sentenza sia favorevole all'Ente con condanna della controparte alle spese legali, l'Avvocato affidatario ne curerà, senza ulteriore compenso, l'attività, anche giudiziale, di recupero.
5. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di €1.500,00, non si darà luogo ad acconti.
6. Il compenso come determinato non potrà essere variato in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.
7. Potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
8. Il legale incaricato si obbliga:
 - a. ad aggiornare costantemente la Camera di commercio sullo stato in generale del contenzioso affidatogli con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi di lite;
 - b. alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a rendere per iscritto un parere *pro veritate* alla Camera di commercio in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o



- resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- c. a predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione in ordine alla convenienza e utilità per la Camera di commercio, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stessa;
 - d. ad osservare il Codice deontologico.
9. La Camera di commercio si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 19 - Liquidazione del compenso

1. La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione di parcella da parte del legale incaricato, preliminare alla fattura in formato elettronico, nella quale dovranno essere indicate analiticamente le voci di tariffa applicate ed ogni voce di ulteriore spesa.
2. E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.
3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
4. Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto alla liquidazione all'onorario in riferimento alle attività poste in essere, debitamente documentate.

ARTICOLO 20 - Attività di domiciliazione

1. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo diversamente concordato con la Camera di commercio.

ARTICOLO 21 - Registro degli incarichi

1. Il Provveditorato provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi, nel quale saranno annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze per la Camera di commercio.

ARTICOLO 22- Pubblicità dell'Elenco

1. L'elenco dei professionisti è pubblico e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.



ARTICOLO 23 - Norma di salvaguardia

1. Gli incarichi legali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 – Trasparenza, obblighi di pubblicità ed efficacia

1. La Camera di commercio pubblica sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza ed obblighi di pubblicazione.
2. Dette informazioni rimangono pubblicate nel sito per la durata prevista dalla normativa corrente.
3. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

ARTICOLO 25 - Trattamento dati personali

1. I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della attività oggetto del presente Regolamento saranno trattati per fini istituzionali e per gli scopi normativamente previsti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata.
3. I dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati e del Responsabile della Protezione dei dati della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata sono pubblicati sul sito istituzionale.

ARTICOLO 26– Norme di rinvio e vigenza

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento è emanato con provvedimento del Consiglio ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento nell'Albo on line del sito istituzionale della Camera di commercio.